

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 51-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, FORLANI, ZACCAGNINI, MATTARELLI,
CIAFFI, de' COCCI, FOSCHI, SABBATINI, TOZZI CONDIVI**

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 13 dicembre 1972

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUB-
BLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 28 marzo 1973 (Stampato n. 688)

Concessione di un contributo straordinario dello Stato al
Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte
di San Pier Damiani

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 aprile 1973*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
ART. 1.

Per celebrare il IX centenario della morte di san Pier Damiani il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzato a costituire un

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—
ART. 1.

Identico.

Comitato nazionale incaricato di predisporre ed attuare, in campo nazionale e internazionale, le opportune iniziative scientifiche e culturali.

ART. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

ART. 4.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1974 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dal-

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

l'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 6.

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Identico.